



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

Legge fiscale

Approvata dall'Assemblea comunale del 23 ottobre 2008

<u>I. DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2 DIRITTO SUSSIDIARIO	3
<u>II. DIRITTO MATERIALE</u>	<u>3</u>
1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA.....	3
ART. 3 TASSO FISCALE.....	3
2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ FONDIARIA.....	4
ART. 4 ALIQUOTA D'IMPOSTA.....	4
3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	4
ART. 5 ALIQUOTA D'IMPOSTA.....	4
4. TASSA SUI CANI.....	4
ART. 6 OGGETTO FISCALE	4
ART. 7 SOGGETTO FISCALE	4
ART. 8 ESENZIONE	4
ART. 9 CALCOLO DELLA TASSA	4
<u>III. DIRITTO FORMALE</u>	<u>5</u>
1. AUTORITÀ.....	5
ART. 10 MUNICIPIO	5
ART. 11 UFFICIO FISCALE COMUNALE	5
ART. 12 ALTRE AUTORITÀ	5
2. RISCOSSIONE.....	5
ART. 13 ESIGIBILITÀ	5
ART. 14 TERMINE DI PAGAMENTO.....	6
ART. 15 CONDONO FISCALE	6
3. INDENNIZZO.....	6
ART. 16.....	6
<u>IV. DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>6</u>
ART. 17 ENTRATA IN VIGORE	6

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

¹ Il Comune di Soazza riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale:

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un recupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili;

² Il Comune di Soazza riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) una tassa sui cani;

³ Il Comune di Soazza riscuote inoltre le seguenti imposte secondo la legislazione speciale:

- a) una tassa di soggiorno;

Art. 2 Diritto sussidiario

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto, nonché della legge cantonale sulle imposte.

II. DIRITTO MATERIALE

1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

Art. 3 Tasso fiscale

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono rimosse in percentuale sull'imposta cantonale semplice.

² L'Assemblea comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 4 Aliquota d'imposta

L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta all' 1%.

3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 5 Aliquota d'imposta

L'imposta sugli immobili ammonta all' 1.5‰.

4. TASSA SUI CANI

Art. 6 Oggetto fiscale

Per ogni cane di oltre tre mesi d'età tenuto sul territorio comunale deve essere riscossa una tassa.

Art. 7 Soggetto fiscale

È soggetto al pagamento della tassa il detentore del cane. Egli ha inoltre l'obbligo di annunciare i suoi animali al Comune entro 30 giorni dal momento nel quale nasce l'obbligo fiscale.

Art. 8 Esenzione

Sono esenti dalla tassa sui cani:

- a) i cani poliziotto;
- b) i cani da valanga;
- c) i cani per non vedenti e non udenti.

Art. 9 Calcolo della tassa

¹ La tassa ammonta all'anno per il primo cane a Fr. 100.00, per ogni altro cane nella stessa economia domestica a Fr. 200.00. Il Municipio può adeguare questo importo al rincaro.

² Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per sei mesi.

³ La tassa deve essere pagata ogni anno al momento del ritiro della medaglietta del cane.

III. DIRITTO FORMALE

1. AUTORITÀ

Art. 10 Municipio

Il Municipio decide su richieste di agevolazione fiscale;

Art. 11 Ufficio fiscale comunale

¹ L'esecuzione della presente legge compete all'Ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune.

² L'Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai Comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

³ Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ La tassazione dell'imposta sul trapasso di proprietà, in base alla comunicazione dell'Ufficio del Registro Fondiario, avviene sempre tramite il Comune. La relativa competenza spetta all'Ufficio fiscale comunale.

Art. 12 Altre Autorità

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l'imposta sugli immobili riscossa assieme a queste ultime vengono tassate dall'Ufficio di tassazione regionale del Moesano.

² Il Comune di Soazza può delegare, dietro indennizzo, la tassazione di altre imposte all'Ufficio di tassazione del Moesano.

2. RISCOSSIONE

Art. 13 Esigibilità

¹ Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale.

² L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste.

³ L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

⁴ Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

⁵ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

Art. 14 Termine di pagamento

¹ Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza.

² Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

³ L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

⁴ Le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste, devono essere pagate alla fine di settembre dell'anno che segue l'anno fiscale. il Municipio può prevedere il pagamento in due rate.

⁵ Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

Art. 15 Condono fiscale

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi vengono decisi dal Municipio.

3. INDENNIZZO

Art. 16

Il Comune di Soazza viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai comuni parrocchiali con il 2% delle imposte riscosse.

IV. DISPOSIZIONI FINALI


Art. 17 Entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dall'Assemblea comunale del 23 ottobre 2008. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2009.

² Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

COMUNE DI SOAZZA

Il Presidente comunale:


L. Mantovani



Il Segretario comunale:


P. Bortelli


Approvato dal Governo secondo
decreto n. 1591 del 25.11.2008

In nome del Governo

Il Presidente:


St. Engler

Il Cancelliere:


Dr. C. Riesen

